

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 13 aprile 2016

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2016, n. 5.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 - Modificazioni e integrazioni di leggi regionali (Collegato 2016).

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2016, n. 5.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 - Modificazioni e integrazioni di leggi regionali (Collegato 2016).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), è aggiunto il seguente:

“2 bis. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionale. Con appositi accordi, formalizzati dalla Giunta regionale, con proprio atto, la Regione e le Province possono prendere in considerazione beni diversi di proprietà delle Province, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni, liberi da vincoli, oneri finanziari e pesi, avviene a titolo gratuito. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014.”

Art. 2

(Riduzione canoni di concessione aziende agrarie regionali)

1. La Regione, considerato il perdurare dell'attuale situazione di crisi economica, dispone, per l'annata agraria 2015/2016, la riduzione, nella misura del quindici per cento, dei canoni di concessione di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale) relativi alle aziende agrarie facenti parte del patrimonio immobiliare regionale, introitati dall'Agenzia forestale regionale, quale ente gestore dei beni agro-forestali appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

Art. 3

(Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), la parola: *“quattro”* è sostituita dalla seguente: *“sette”*.

Art. 4

(Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. Al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, nel rispetto della normativa statale, è istituito l'“Organismo strumentale per gli interventi europei”, di seguito denominato Organismo. Tale Organismo, a carattere strumentale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è dotato di autonomia gestionale e contabile e ha per oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.

2. Con la presente legge è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del d.lgs. 118/2011, la gestione fuori bilancio dell'Organismo e sono disposti i trasferimenti allo stesso di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto, riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Con provvedimenti della Giunta regionale si provvede alle variazioni di bilancio relative alla registrazione, nelle scritture patrimoniali e finanziarie, del trasferimento dei crediti e dei debiti all'Organismo.

4. Per lo svolgimento della propria attività l'Organismo si avvale dei beni e del personale della Regione, anche ai fini dell'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'Organismo medesimo.

5. Per la gestione dell'Organismo è istituito un apposito conto di tesoreria intestato allo stesso Organismo.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione dei criteri per la costituzione e le modalità di funzionamento dell'Organismo e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Con lo stesso atto la Giunta regionale assicura il rispetto da parte dell'Organismo degli adempimenti previsti dalla legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione), nei confronti dell'Assemblea legislativa.

7. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dall'ordinamento contabile vigente.

8. Nelle more dell'effettiva operatività dell'Organismo la Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria degli interventi europei.

Art. 5

(Anticipazioni di cassa da parte degli enti strumentali della Regione)

1. Le Agenzie, enti ed organismi strumentali della Regione possono contrarre anticipazioni di cassa o aperture di credito, con il proprio tesoriere, per far fronte a temporanee deficienze di cassa, per un importo, per ciascun ente, non eccedente il dieci per cento dell'ammontare complessivo delle entrate correnti dell'esercizio derivanti dai trasferimenti a qualunque titolo dovuti dalla Regione.

Art. 6

(Modificazioni alla legge regionale 3 aprile 2012, n. 5)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38-bis della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale)), è inserito il seguente:

“1-bis. L'imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico agli operatori economici titolari dei contratti prorogati di cui al comma 1, da parte degli enti affidatari dei servizi, permane fino alla conclusione dell'iter aggiudicativo dei servizi stessi assegnati con gara ad evidenza pubblica.”

2. Al comma 4 dell'articolo 38-bis della l.r. 5/2012, dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserire le seguenti: “e comma 1-bis”.

Art. 7

(Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37)

1. Il primo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), è sostituito dal seguente:

“c) i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d'uso, quanto agli autobus, per l'intera vita tecnica, quanto agli impianti, per un periodo di dieci anni e, quanto ai beni immobili funzionali al servizio, per un periodo di venti anni.”

2. L'articolo 33-bis 1 della l.r. 37/1998 è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 33-ter della l.r. 37/1998, è sostituito dal seguente:

“1. Gli autobus acquistati con contributi pubblici non possono essere distratti dal servizio di linea e mantengono per l'intera vita tecnica tale vincolo di destinazione d'uso.”

4. Il comma 2 dell'articolo 33-ter della l.r. 37/1998 è abrogato.

Art. 8

(Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 98 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti:

“a) dalla Giunta regionale, sulla base degli elementi forniti dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2, supportato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico, per i Direttori regionali e i Direttori degli enti e agenzie regionali;

b) dai Direttori regionali per i dirigenti della Giunta regionale, sulla base della metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2, supportato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico e dalle competenti strutture della direzione del personale, e dai Direttori di enti e agenzie regionali, per i responsabili di strutture e posizioni dirigenziali dei medesimi enti e agenzie.”

2. Il comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Il controllo strategico è esercitato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico in base ad una metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di diretta collaborazione della Giunta regionale. All'organismo indipendente di valutazione sono attribuite anche le funzioni di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). La Giunta regionale adotta, con proprio atto, la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione e i successivi adeguamenti agli interventi di riordino della normativa in materia, previsti dall'articolo 19, comma 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114.”.

Art. 9

(Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale per i procedimenti di cui al presente articolo si avvale del supporto tecnico delle proprie strutture anche attraverso l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2 della l.r. 13/2000.”.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 11 aprile 2016

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta del Vice Presidente Paparelli, deliberazione n. 301 del 21 marzo 2016, atto consiliare n. 495 (X Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede referente, II “Attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, il 22 marzo 2016;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 31 marzo 2016, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Smacchi per la maggioranza e dai consiglieri Mancini e Carbonari per le minoranze, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 495/BIS);
- esaminato ed approvato dall’Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 7 aprile 2016, deliberazione n. 73.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività generali della Giunta e promulgazione leggi – Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l’emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell’art. 6 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6

Criteri generali per l’individuazione delle risorse.

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell’articolo 1, comma 96 della L. 56/2014, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali), delle disposizioni statali attuative, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce, sulla base di un protocollo di intesa tra Regione, Province ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore da stipularsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, l’entità e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all’esercizio delle funzioni provinciali sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera b) della L. 56/2014.

2 bis. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell’articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della L. 56/2014, risultano correlati o destinati all’esercizio della funzione, come desumibili anche dall’inventario o dal piano economico gestionale. Con appositi accordi, formalizzati dalla Giunta regionale, con proprio atto, la Regione e le Province possono prendere in considerazione beni diversi di proprietà delle Province, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni, liberi da vincoli, oneri finanziari e pesi, avviene a titolo gratuito. Per l’individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell’ente subentrante, si osservano i criteri di cui all’articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014.».

Si riporta il testo degli artt. 2 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, recante “Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali” (pubblicato nella G.U. 12 novembre 2014, n. 263):

«Art. 2.

Criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse

1. L’individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge, anche ai fini del subentro nei rapporti attivi e passivi in corso.

2. In applicazione del criterio generale di cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al presente decreto le province, anche quelle destinate a trasformarsi in città metropolitane, effettuano, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, una mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, fondamentali e non, alla data di entrata in vigore della legge, salvo per quanto riguarda i beni e le partecipazioni in enti

e società per i quali prevale il termine di cui al successivo art. 5 del presente decreto, compresi i rapporti attivi e passivi. Tale mappatura è comunicata alla Regione e al rispettivo Osservatorio di cui all'Accordo adottato ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge, secondo il modello adottato dall'Osservatorio nazionale. Il documento di cui al presente comma indica, per quanto riguarda le risorse umane, il contingente numerico complessivo e l'equivalente finanziario in termini di spesa del personale riferito alle singole funzioni tenendo conto anche del personale in posizione di comando o di distacco.

3. L'Osservatorio regionale verifica la coerenza della ricognizione con i criteri del presente decreto e ne valida i contenuti entro i successivi 15 giorni trasmettendo tempestivamente all'Osservatorio nazionale, di cui all'Accordo adottato ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge, la documentazione finale. In caso di incongruenze l'Osservatorio regionale individua e propone alle province interessate soluzioni per rendere conforme la ricognizione ai criteri previsti dal presente decreto. In caso di mancata ricognizione o qualora persistano le incongruenze segnalate, la Regione assume le relative determinazioni.

4. In esito all'attribuzione delle funzioni ai sensi dell'art. 1, comma 89, della legge, le amministrazioni interessate concordano, entro i termini previsti e secondo le modalità stabilite dalle Regioni, tenendo conto del documento validato di cui al comma 3, il trasferimento dei beni e delle risorse, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi. Resta fermo, per quanto riguarda il personale, il rispetto dell'art. 4. Concordano inoltre le compensazioni sulla spesa di personale e sulle facoltà ad assumere riferibili agli enti coinvolti nel rispetto del principio di invarianza di spesa complessiva e della normativa vigente in materia. A tale scopo le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente e sono considerati per gli enti cedenti quali riduzioni di spesa. Ove le amministrazioni interessate non concordino nei termini previsti, la Regione assume le relative determinazioni.

5. Quanto concordato ai sensi del comma 4 viene comunicato alle Regioni che ne informano l'Osservatorio nazionale unitamente alle determinazioni assunte ai sensi dello stesso comma 4, ai fini della conseguente presa d'atto con più decreti ricognitivi del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. Tali decreti, per la parte relativa alle risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi, ed eventualmente non ancora trasferite all'ente subentrante, sono comunicati anche ai singoli Ministeri interessati, per la relativa riattribuzione.

Art. 5.

Criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali e organizzative

1. I beni del demanio provinciale sono trasferiti al valore loro attribuito come indicato nell'ultimo bilancio approvato dall'ente che trasferirà il bene stesso o eventualmente attribuibile sulla base dei principi contabili nazionali in materia di valutazione degli immobili e tenuto conto della capitalizzazione degli investimenti effettuati su di essi. I beni del demanio culturale sono trasferiti con le procedure previste dalla legge.

2. I beni del patrimonio immobiliare sono trasferiti al loro costo storico desumibile dall'ultimo inventario dell'ente, attualizzato alla fine dell'esercizio antecedente il trasferimento e aumentato di eventuali capitalizzazioni intervenute nel corso degli anni sui medesimi immobili.

3. I beni mobili sono trasferiti al loro costo storico al netto del relativo fondo di ammortamento, come risultante dall'ultimo inventario dell'ente. Ai fini del trasferimento, si tiene conto del loro valore contabile.

4. Le partecipazioni aventi valore economico sono trasferite al valore del patrimonio netto, asseverato dal collegio sindacale della società.

5. Il trasferimento dei beni comporta il trasferimento di eventuali proventi da essi ricavati, e parimenti degli oneri finanziari di qualsivoglia natura, su di essi eventualmente gravanti.

6. Per quanto riguarda le società o altri enti partecipati che esercitano tutta o parte delle funzioni oggetto di riordino, le relative partecipazioni sono trasferite, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e statutarie. Le società o altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o in liquidazione al momento del trasferimento della funzione o per i quali sussistano i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione non sono soggetti al subentro dell'ente cui la funzione è trasferita.

7. I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla lett. b) del comma 96 dell'art. 1 della legge.

8. La mappatura dei beni e delle partecipazioni in società di cui al presente articolo è fatta dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del presente decreto, con riferimento alla situazione esistente alla data della entrata in vigore del presente decreto.».

La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", è pubblicata nella G.U. 7 aprile 2014, n. 81.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, recante "Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale" (pubblicata nel B.U.R. 14 marzo 1979, n. 13), come modificato dalle leggi regionali 18 aprile 1997, n. 14 (in B.U.R. 23 aprile 1997, n. 20) e 14 maggio 2003, n. 9 (in B.U.R. 21 maggio 2003, n. 21), è il seguente:

«Art. 12
Uso della proprietà pubblica.

1. I beni di proprietà pubblica per natura o per destinazione, classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili, possono formare oggetto di:

- a) uso pubblico generale;
- b) uso diretto da parte della Amministrazione regionale o di enti pubblici per l'esercizio dei compiti istituzionali;
- c) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a soggetti pubblici o privati, anche a titolo gratuito, ove tale uso risponda ad un interesse di carattere generale condiviso;
- d) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a soggetti pubblici o privati, a titolo oneroso, con fissazione di un canone stabilito sulla base dei valori di mercato.».

Il testo dell'art. 19, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, recante "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), è il seguente:

«Art. 19
Funzioni e compiti dell'Agenzia.

1. Sono conferiti all'Agenzia i seguenti compiti:

a) gestione dei beni agro-forestali, appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, finalizzata alla tutela ed al miglioramento degli stessi;

Omissis.».

Nota all'art. 3, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" (pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5
Norma di prima applicazione del Fondo di autoritenzione regionale.

1. Il sistema di gestione dei rischi di responsabilità civile sanitaria delle aziende sanitarie regionali, in regime di autoritenzione dei rischi e gestione assicurativa di cui all'articolo 3, comma 2 è previsto in via sperimentale per un massimo di *sette* esercizi finanziari con decorrenza dall'esercizio finanziario anno 2013.

Omissis.».

Note all'art. 4, commi 1, 2 e 6:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199):

«Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

Omissis.

2. Ai fini del presente decreto:

Omissis.

b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio.».

La legge regionale 11 luglio 2014, n. 11, recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione", è pubblicata nel B.U.R. 16 luglio 2014, n. 34.

Nota all'art. 6, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 38-bis della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5, recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pub-

blici di trasporto regionale)» (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), come modificato dalle leggi regionali 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), 18 ottobre 2013, n. 27 (in B.U.R. 23 ottobre 2013, n. 48) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 38-bis

Ulteriori disposizioni transitorie.

1. Gli enti locali titolari di contratti per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma prorogati ai sensi dell'articolo 38, comma 5, provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 (CEE) n. 1107/70, tramite imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico agli operatori economici titolari dei contratti prorogati, fino all'affidamento dei servizi ai sensi della L.R. 37/1998 e comunque per una durata non superiore a due anni.

1-bis. L'imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico agli operatori economici titolari dei contratti prorogati di cui al comma 1, da parte degli enti affidatari dei servizi, permane fino alla conclusione dell'iter aggiudicativo dei servizi stessi assegnati con gara ad evidenza pubblica.

2. La Regione, previa partecipazione degli enti locali interessati, adotta uno schema di convenzione tipo per la prosecuzione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma da sottoscrivere con gli stessi enti locali. A seguito della stipula della convenzione gli enti locali provvedono ad adottare gli atti per l'imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico locale.

3. La Regione è autorizzata ad erogare direttamente agli operatori economici di cui al comma 1 la quota parte dei corrispettivi, dovuta per lo svolgimento dei servizi minimi, derivante dalla ripartizione del Fondo Trasporti. La convenzione di cui al comma 2 regola i rapporti tra le parti pubbliche e i conseguenti adempimenti.

4. Per il periodo di proroga dei contratti di cui al comma 1 e comma 1-bis, intercorrente tra la data di scadenza contrattuale e la data di adozione degli atti per l'imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico locale e fino all'aggiudicazione al nuovo gestore, restano ferme le competenze regionali provinciali e comunali di gestione, vigilanza e controllo sui servizi espletati.

5. La Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2013, a concedere all'azienda pubblica che svolge i servizi di trasporto nel territorio regionale ed è affidataria del servizio ferroviario regionale (Umbria TPL e Mobilità S.p.A.), sulla base di apposita convenzione, una o più anticipazioni di cassa fino all'importo massimo complessivo di euro 20 milioni. Le anticipazioni sono finalizzate a sopperire a temporanee esigenze di liquidità dell'azienda e devono essere estinte e rimborsate entro il 31 dicembre 2013.

6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 5 è iscritto, per l'anno 2013, lo stanziamento di euro 20.000.000,00 - in termini di competenza e di cassa - nella Parte entrata, U.P.B. 4.02.006 (n.i.) denominata "Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a società pubbliche partecipate dalla Regione" (cap. 2882 n.i.) e nella parte spesa, U.P.B. 06.2.010 (n.i.) denominata "Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive a società pubbliche partecipate dalla Regione" (cap. 7364 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2013.».

Nota all'art. 7, alinea:

— La legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, recante "Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 novembre 1998, n. 69), è stata modificata dalle leggi regionali 22 dicembre 2000, n. 42 (in B.U.R. 29 dicembre 2000, n. 68, E.S.), 16 luglio 2001, n. 16 (in B.U.R. 25 luglio 2001, n. 36), 27 marzo 2002, n. 3 (in B.U.R. 10 aprile 2002, n. 16), 16 dicembre 2002, n. 31 (in B.U.R. 24 dicembre 2002, n. 58), 10 dicembre 2004, n. 26 (in B.U.R. 22 dicembre 2004, n. 55), 3 aprile 2012, n. 5 (in S.O. al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18) e 2 aprile 2015, n. 9 (in B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19).

Il testo vigente degli artt. 25, comma 1, e 33-ter, come modificato dalla presente legge, e il testo dell'art. 33-bis 1, come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 25

Modalità di trasferimento dei beni strumentali funzionali ai servizi.

1. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente gestore si applicano le seguenti disposizioni:

a) al gestore che cessa il servizio per qualsiasi causa non spetta alcun indennizzo;

b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato A), al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, con l'applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria, nonché degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, senza periodo di prova per il personale esistente nell'organico dell'impresa cessante in armonia con quanto previsto dall'articolo 4 del d.l. 138/2011 come modificato dal d.l. 1/2012 e salvo il periodo necessario per il compimento del periodo di prova non maturato;

b-bis) la disciplina dei beni immobili della linea ferroviaria Terni - Sansepolcro e della diramazione Ponte San Giovanni - S. Anna di proprietà regionale è stabilita dalla normativa vigente in materia, dal programma di politica patrimoniale della Regione e dalle concessioni e/o contratti fra la Regione e il soggetto titolare della gestione dell'infrastruttura;

c) i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d'uso, quanto agli autobus, per l'intera vita tecnica, quanto agli impianti, per un periodo di dieci anni e, quanto ai beni immobili fun-

zionali al servizio, per un periodo di venti anni. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, egli è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tal caso decade il vincolo di destinazione d'uso.

Omissis.

[Art. 33-bis 1

Consulta regionale degli utenti della mobilità.

1. La Regione, al fine di assicurare un'ampia partecipazione alla fase di formazione del Piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11 e del piano di bacino di cui all'articolo 12, nonché per l'individuazione delle problematiche e delle possibili soluzioni emergenti nel sistema della mobilità e dei trasporti sul territorio regionale e la formulazione di proposte rispetto all'organizzazione del sistema di trasporto pubblico regionale e locale, istituisce, presso la Direzione regionale competente in materia di trasporti, la Consulta regionale degli utenti della mobilità, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è costituita dall'Assessore regionale ai trasporti, che la presiede, e dai rappresentanti delle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria del settore dei trasporti e delle associazioni a difesa degli utenti, maggiormente rappresentative a livello regionale. I componenti della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale e la loro partecipazione alla Consulta stessa è a titolo gratuito.]. Abrogato.

Art. 33-ter

Distrazione di autobus.

1. Gli autobus acquistati con contributi pubblici non possono essere distratti dal servizio di linea e mantengono per l'intera vita tecnica tale vincolo di destinazione d'uso.

[2. Superato il periodo del vincolo di destinazione d'uso previsto dalla legge, l'autobus può essere alienato, previa autorizzazione dell'ente che ha rilasciato il contributo e il nuovo proprietario non è più obbligato al rispetto della destinazione d'uso iniziale.]. Abrogato.».

Note all'art. 8, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente degli artt. 98, comma 2, e 99 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), come modificato dalla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 98

Valutazione dei dirigenti.

Omissis.

2. La valutazione delle prestazioni dei dirigenti, del conseguimento degli obiettivi ad essi fissati e dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative a questi assegnate è effettuata:

a) dalla Giunta regionale, sulla base degli elementi forniti dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2, supportato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico, per i Direttori regionali e i Direttori degli enti e agenzie regionali;

b) dai Direttori regionali per i dirigenti della Giunta regionale, sulla base della metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2, supportato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico e dalle competenti strutture della direzione del personale, e dai Direttori di enti e agenzie regionali, per i responsabili di strutture e posizioni dirigenziali dei medesimi enti e agenzie.

Omissis.

Art. 99

Controllo strategico.

1. Il controllo strategico mira a coadiuvare la Giunta regionale nell'elaborazione delle direttive e degli altri atti di indirizzo politico di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti medesimi.

2. Il controllo strategico è esercitato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico in base ad una metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di diretta collaborazione della Giunta regionale. All'organismo indipendente di valutazione sono attribuite anche le funzioni di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). La Giunta regionale adotta, con proprio atto, la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione e i successivi adeguamenti agli interventi di riordino della normativa in materia, previsti dall'articolo 19, comma 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Il controllo strategico si basa sulla valutazione degli strumenti attuativi della programmazione regionale al fine di verificare il grado di coerenza e la congruità degli stessi con gli obiettivi strategici fissati dalle direttive e dagli altri atti di indirizzo politico, di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale provvede a verificare l'opportunità di integrare la funzione di controllo strategico con l'attività delle unità tecniche di supporto di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.».

Si riporta il testo dell'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 31 ottobre 2009, n. 254):

«Art. 14.

Organismo indipendente di valutazione della performance

Omissis.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Omissis.».

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è pubblicata nella G.U. 13 novembre 2012, n. 265.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è pubblicato nella G.U. 5 aprile 2013, n. 80.

Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (pubblicato nella G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. alla G.U. 18 agosto 2014, n. 190):

«Art. 19

(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)

Omissis.

10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;

c) raccordo con il sistema dei controlli interni;

d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati;

e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.

Omissis.».

Note all'art. 9, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 28 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 28

Valutazione dell'attività del Direttore generale.

1. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità e i criteri per la valutazione annuale dell'attività del Direttore generale in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, in termini di efficacia e di efficienza, dei risultati di gestione conseguiti in riferimento agli indirizzi e agli obiettivi fissati nel Piano sanitario regionale di cui all'articolo 12 nel Documento regionale annuale di programmazione (D.A.P.) e negli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione. Il mancato rispetto da parte del Direttore generale della normativa vigente in materia di contenimento della spesa per beni e servizi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, costituisce oggetto di valutazione ai sensi del presente comma.

2. La Giunta regionale per i procedimenti di cui al presente articolo si avvale del supporto tecnico delle proprie strutture anche attraverso l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2 della l.r. 13/2000.

3. Le strutture di valutazione di cui al comma 2 provvedono a:

a) svolgere funzioni istruttorie per individuare gli obiettivi di mandato da assegnare ai direttori generali nonché i profili di valutazione degli stessi;

b) predisporre, ai fini delle verifiche annuali e di fine mandato, una relazione istruttoria sui risultati di gestione conseguiti dai direttori generali con riguardo agli obiettivi assegnati.

4. La Giunta regionale ai fini della valutazione dell'attività del Direttore generale acquisisce la relazione di cui all'articolo 29.

5. All'esito della verifica di cui al presente articolo la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto.».

Per il testo vigente dell'art. 99, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all'art. 8, alinea e parte novellistica.

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1) e 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
